



# CITTÀ DI PALERMO

## Ufficio del Segretario Generale

Via IV Aprile, 4 – 90133 PALERMO

email: [comitatosicurezzaatorilavoro@comune.palermo.it](mailto:comitatosicurezzaatorilavoro@comune.palermo.it)

**Ai Sigg. Dirigenti Datori di lavoro**

**e, p.c.**

**Al Sig. Sindaco**

**Al Sig. Vice Sindaco**

**Al Sig. Presidente del Consiglio comunale**

**Ai Sigg. Assessori**

**Ai Sigg. Dirigenti**

**Al Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro**

**Al Webmaster**

**Alle OO.SS.**

**Ai R.L.S.**

**OGGETTO: Ottava Direttiva sul lavoro svolto in modalità agile. Recepimento delle disposizioni recate dal D.L. n. 56 del 30.04.2021.**

Si premette che a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, ed in attuazione dei provvedimenti via via emessi dalle autorità governative, in funzione dell'evoluzione del contagio da SARS-Cov-2, lo scrivente ha emanato sette direttive per l'organizzazione del lavoro nell'Amministrazione comunale nel periodo di emergenza sanitaria.

In data 28.04.2021 è stata completata la redazione del Primo Rapporto sul Lavoro Agile<sup>1</sup>, nel quale sono stati riepilogati le iniziative intraprese ed i risultati ottenuti a seguito dell'emanazione delle predette direttive. Da tale documento, con riferimento al marzo 2021, si evince quanto segue:

- numero dipendenti abilitati al lavoro agile = 2.813;
- numero dipendenti che svolgono lavoro agile = 2.617;
- percentuale dei lavoratori che svolgono lavoro agile, sul totale degli abilitati a tale modalità = 93%;
- numero ore settimanali contrattuali dei lavoratori abilitati al regime agile = 87.764;
- numero ore settimanali di lavoro svolto in modalità agile = 54.055;

---

<sup>1</sup> Il Primo Rapporto sul Lavoro Agile, con il relativo Apparato Documentale, sarà inviato successivamente alla pubblicazione della presente Direttiva.

- percentuale di ore di lavoro svolto, settimanalmente, in modalità agile, sul monte ore contrattuali dei lavoratori abilitati alla modalità agile = 62%;
- sia in relazione al numero di lavoratori che in relazione alle ore di lavoro svolto, risultano ampiamente rispettate le disposizioni impartite dalle direttive, in ottemperanza all'articolo 263, comma 1 (nella versione allora vigente) del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, richiamato nei D.P.C.M. emanati in tema di emergenza Covid-19, nonché al Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19.10.2020.

Ma, con D.L. n. 56 del 30.04.2021 sono state emanate nuove norme che costruiscono, mediante un apposito reticolo normativo, un nuovo regime di gestione del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, con l'art. 1<sup>2</sup> del predetto decreto sono stati parzialmente modificati l'articolo 263 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.07.2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, e l'articolo 14, comma 1, della legge 07.08.2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

Con le novità introdotte dal predetto art. 1 il lavoro agile, in modalità semplificata, viene prorogato al 31.12.2021 e risultano eliminate le seguenti soglie minime stabilite precedentemente:

- 50% dei dipendenti da porre in lavoro agile, nelle more dell'approvazione dei Piani Organizzativi del Lavoro Agile (POLA);
- 60% dei dipendenti da prevedere in lavoro agile nell'ambito dei POLA;
- 30% dei dipendenti da porre in lavoro agile in caso di mancata adozione dei POLA.

In relazione ai POLA, la nuova norma stabilisce che la soglia minima di lavoratori da porre in lavoro agile sia rideterminata nel 15% sia in caso di approvazione dei POLA che di mancata approvazione dei POLA, ma in quest'ultima circostanza a condizione che il lavoro agile sia, comunque, richiesto dai lavoratori.

In relazione, invece, al lavoro agile (e, comunque, fino al 31.12.2021), la nuova norma demanda alle Amministrazioni la possibilità di prevederlo (senza percentuali prestabilite ed ancora in forma semplificata) nell'ambito di una complessiva organizzazione del lavoro dei Servizi e delle UU.OO., in cui siano previsti anche altri sistemi idonei a garantire la rarefazione delle presenze in ufficio, quali la flessibilità degli orari di lavoro, l'introduzione di modalità di interlocuzione

<sup>2</sup> Testo dell'art. 1 del D.L. n. 56 del 30.04.2021:

1) All'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo alla disciplina del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, le amministrazioni di cui al primo periodo, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19.»;

b) al comma 2, dopo le parole «tutela della salute» sono inserite le seguenti: «e di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19».

2) All'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, relativo alla promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola «telelavoro» sono aggiunte le seguenti: «e del lavoro agile»;

b) al terzo periodo, le parole «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;

c) al quarto periodo le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

programmata e, comunque, a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione dei singoli procedimenti.

Con il nuovo Decreto legge, quindi, non è stato, *tout court*, abrogato il lavoro svolto in modalità agile ed imposto il ritorno in ufficio della totalità dei lavoratori, ma è stato abrogato solo l'obbligo di porre in lavoro agile un prefissato contingente di dipendenti.

Tuttavia, in tema di percentuali di dipendenti da autorizzare allo svolgimento di lavoro agile, sulla totalità degli abilitati, non può non tenersi conto della consistente riduzione, imposta dalla norma, alla soglia minima (dal 60% al 15%) prevista per la redazione dei POLA. E' di tutta evidenza l'indirizzo assunto dalle Autorità di Governo verso un ridimensionamento dei contingenti di lavoratori da porre in modalità agile.

Alla luce di quanto precede, si rende, quindi, necessario ed urgente rivedere l'attuale organizzazione del lavoro, attivando ulteriori formule idonee anche a consentire una maggiore presenza di dipendenti in ufficio, fermo restando il tassativo rispetto delle norme di sicurezza anti contagio, curando di individuare il contingente destinato al lavoro agile non in forma statica ma in armonia con l'evoluzione dei servizi da rendere all'utenza, e, quindi, in funzione della dinamica con la quale vengono istituite nel territorio comunale di Palermo le zone rossa, arancione, gialla, che prevedono vincoli diversi in tema di:

- Spostamenti;
- Pubblica istruzione;
- Attività di ristorazione;
- Negozi di abbigliamento; attivando tutte le formule idonee
- Attività per la cura della persona;
- Centri sportivi;
- Centri della cultura;
- Attività fieristiche e congressuali.

Pertanto, fino alla data del 31.12.2021, tenuto conto dei nuovi indirizzi governativi e della mutevolezza delle restrizioni in funzione dei diversi livelli di rischio epidemiologico, si individuano, nell'ambito del coordinamento generale delle attività svolte dai molteplici Datori di lavoro, le seguenti soglie minime di percentuale di lavoratori da porre in modalità agile, differenziate in funzione dei diversi regimi giuridici (zona rossa, zona arancione, zona gialla) alternativamente assegnati dalle Autorità competenti al territorio comunale di Palermo:

- 15% in caso di zona gialla;
- 30% in caso di zona arancione;
- 50% in caso di zona rossa.

Sulla scorta di quanto precede, si rende, quindi, necessario che ciascun Datore di lavoro, di concerto con i Dirigenti assegnati alle Unità Produttive di competenza, ridetermini, nell'ambito della cornice normativa delineata dal D.L. n. 56/2021, il modello più rispondente alle esigenze dei propri Uffici, in funzione dei servizi da rendere all'utenza e valido fino al 31.12.2021.

Conseguentemente, si impartiscono le seguenti disposizioni:

- 1) Ciascun Datore di lavoro ed i Dirigenti, con Personale ubicato nelle Unità Produttive di competenza del Datore di lavoro, predisporranno, entro il 28.05.2021 per gli Uffici loro assegnati, per ciascun regime giuridico (zone rossa, arancione, gialla), un Piano nel quale siano previsti:
  - 1.1) tutte le formule organizzative idonee a garantire la massima presenza di lavoratori, nel rispetto delle misure di sicurezza dettate dai DVR;
  - 1.2) il contingente di dipendenti da assegnare al lavoro da svolgere in presenza, per il quale siano garantite le condizioni di sicurezza previste dai DVR;

- 1.3) il contingente di dipendenti da assegnare al lavoro in modalità agile, nel rispetto delle tre soglie minime sopra indicate.
- 2) I Dirigenti, fino alla data del 31.12.2021, attueranno ciascun regime entro 48 ore dall'istituzione della corrispondente zona cromatica da parte delle Autorità competenti.
- 3) I Dirigenti, inoltre:
  - 3.1) favoriranno, ove possibile, la rotazione del personale al fine di assicurare una equilibrata alternanza nello svolgimento delle due modalità di lavoro;
  - 3.2) assicureranno che, per i dipendenti assegnati allo svolgimento di lavoro in presenza, siano costantemente garantite negli ambienti di lavoro le condizioni di sicurezza stabilite nei documenti di valutazione rischi;
- 4) I Dirigenti Datori di lavoro comunicheranno allo scrivente, entro il 31.05.2021, l'avvenuto adempimento alle sopra elencate disposizioni.

Si dispone la pubblicazione della presente direttiva su Aquile Agili e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente-Disposizioni Generali-Direttive sulla organizzazione del lavoro nel periodo emergenziale-COVID-19.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Antonio Le Donne*